

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI

"Attività di collaborazione, scambio dati, supporto tecnico e scientifico"

TRA

Ufficio Speciale Ricostruzione Città dell'Aquila
(di seguito denominato USRA)

E

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
(di seguito denominato USRC)

E

Gran Sasso Science Institute
(di seguito denominato GSSI)

L'Aquila, 8 luglio 2019

USRA, USRC e GSSI (nel seguito individuate anche collettivamente come le Parti)

VISTI

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- l'OPCM 23 marzo 2012 e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la realizzazione di un database integrato nel quale far convergere tutti i dati utili sull'utilizzo dei fondi impiegati nella fase di emergenza dalla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e la loro pubblicazione secondo i principi dell'open-data e dell'open-government;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'articolo 67-ter che dispone la gestione ordinaria della ricostruzione a seguito dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, tramite l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila (USRA) e uno competente sui restanti comuni del cratere (USRC);
- l'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che istituisce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute con lo scopo di contribuire al rilancio dello sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base;
- l'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 che dispone la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e il decreto 31 marzo 2016 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che istituisce il Gran Sasso Science Institute quale istituto universitario a ordinamento speciale;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ove si prevede che: *"Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli accordi di cui al comma*

1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”;

CONSIDERATO

- le raccomandazioni dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 2013 per il rilancio economico dell'area del cratere 2009 che, tra l'altro, indicano la promozione della partecipazione dei cittadini e della comunità scientifica come strumento di miglioramento della decisione pubblica, di costruzione di condizioni di fiducia nelle istituzioni e di accountability delle amministrazioni operanti nel processo di ricostruzione;
- che GSSI quale istituto universitario a ordinamento speciale, scuola internazionale di dottorato e centro di ricerca e formazione superiore, sostenuto dall'OCSE, opera, con sede a L'Aquila, con docenti, ricercatori e studenti reclutati a livello internazionale secondo lo standard delle migliori scuole di dottorato anche nelle aree scientifiche dell'ICT, nell'area scientifica delle politiche urbane, della gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale e che, pertanto, possiede competenze e professionalità scientifiche e tecniche di rilievo internazionale applicabili alla realtà locale;
- che nell'ambito delle sue attività scientifiche e in particolare del progetto di ricerca "Center for Urban Informatics and Modeling" il GSSI sta già realizzando una piattaforma internet per garantire l'accesso, l'interoperabilità ed il ri-uso anche di dati ufficiali riguardanti la ricostruzione sia fisica che economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- che per USRC ed USRA, al fine di ottemperare ai dettami della trasparenza e dell'open-government, di facilitare il riutilizzo, la redistribuzione e l'interoperabilità dei dati, è necessario sviluppare e implementare rinnovati sistemi di gestione informatizzata dei dati della ricostruzione, anche al fine di tenere aggiornato il sistema informativo della ricostruzione secondo le specifiche di banche dati esterne quali la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- che per il GSSI l'attività di ricerca, di implementazione degli ambienti informatici, è ritenuta di particolare interesse e che tale interesse può qualificarsi come interesse comune delle Parti ai sensi del richiamato articolo 15 della legge n. 241/90, in quanto le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata a realizzare iniziative utili sia agli utenti di settore che alla collettività.

CONVENGONO

Articolo 1 (Norme regolatrici)

La presente convenzione è regolata dal disposto dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti per l'intera materia disciplinata dal presente atto.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto:

- la collaborazione tra USRA, USRC e GSSI per l'espansione e l'aggiornamento del portale Open Data Ricostruzione (ODR), di cui al successivo articolo 3, contenente dati riguardanti la ricostruzione post sisma, come strumento di riferimento per l'esposizione e la gestione di tutti i dati della ricostruzione pubblica e privata sia della città dell'Aquila che dell'intero cratere sismico relativo al terremoto del 2009;
- il supporto tecnico e scientifico fornito da GSSI a USRA e USRC nella realizzazione e gestione di database informatici relativi al processo di ricostruzione, come specificato al successivo articolo 4;
- la partecipazione congiunta di USRA, USRC e GSSI a iniziative locali, nazionali e internazionali sui temi di interesse comune.

Articolo 3 (Portale web Open Data Ricostruzione - principi generali)

La realizzazione del portale ODR si basa sui seguenti principi generali e le relative definizioni:

- **Contenuti:** il portale raccoglie ed elabora dati pubblici di dettaglio relativi alla destinazione ed all'utilizzo dei fondi per la ricostruzione, all'avanzamento dei lavori, dei progetti e degli interventi, nonché i dati di dettaglio relativi alle tecniche costruttive ed alla sicurezza sismica dei singoli interventi di ricostruzione. Ivi compresi, quando rilevanti ai fini degli obiettivi della presente convenzione, i dati relativi ai soggetti che operano con responsabilità di programmazione, attuazione e realizzazione e alle relative procedure tecnico-amministrative nonché ogni altra eventuale base documentale di interesse ai fini della più ampia informazione sull'attuazione della ricostruzione.

- **Riuso di dati pubblici ufficiali:** il portale pubblica ed utilizza dati sorgente ufficiali per i quali viene indicata la fonte di provenienza, anche in assolvimento agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 33 del 2013 e successive modificazioni.
- **Focus sui risultati:** il portale, nel consentire l'accesso a dati di fonti diverse, contiene elaborazioni volte a consentirne una più agevole interpretazione in particolare al fine di evidenziare i risultati conseguiti in termini di completamento, sicurezza sismica e messa in funzione degli interventi di ricostruzione.
- **Qualità dei dati:** il portale indica le modalità adottate per garantire l'affidabilità e la tempestività dei dati e delle informazioni pubblicate e il loro stato di attualità e aggiornamento.
- **Interoperabilità:** il portale favorisce interoperabilità dei dati esposti con altre basi dati esistenti tramite l'adozione di codifiche standard.
- **Scarico dei dati:** il portale favorisce lo scarico dei dati da parte di terzi anche tramite la realizzazione di API ossia lo sviluppo di interfacce applicative che permettono a qualunque componente software esterno di accedere a sub-set di dati, secondo lo standard internazionale degli open-data.
- **Metadati:** I dati sono accompagnati da metadati, glossari e qualunque altro elemento necessario a facilitare la comprensione delle informazioni e delle elaborazioni proposte.
- **Licenza:** i dati, le elaborazioni e i testi del portale, quando non altrimenti specificato, sono rilasciati con una licenza aperta alla riproduzione, distribuzione e riuso anche a fini commerciali, secondo quanto specificato dal successivo articolo 11, purché venga riportata la fonte dei dati.
- **Informativa sulla privacy:** si informano tutti gli utenti delle modalità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
- **Partecipazione:** tramite il portale vengono veicolati spunti e aperti spazi per la partecipazione e il feedback da parte della società civile e vengono monitorati, nel rispetto della privacy, gli accessi.

Articolo 4 (supporto tecnico e scientifico di GSSI a USRA e USRC)

Il supporto tecnico e scientifico fornito da GSSI a USRA e USRC riguarda:

- **Aggiornamento sistemi online:** sviluppo, potenziamento e aggiornamento dei sistemi online implementati da USRC e USRA di raccolta dati relativi all'istruttoria delle richieste di contributo, allo stato avanzamento lavori, alle spese assistenziali, alle tempistiche dei cantieri.
- **Database relazionale:** sviluppo di un database relazionale per la gestione dei dati relativi alla ricostruzione pubblica e privata, potenziamento dei sistemi di controllo e all'analisi dati, anche come modello per gli organi competenti in materia ispettiva, implementando procedure di scambio in modalità web-service con la BDAP, miglioramento delle procedure di scambio dati/documenti tra USR e soggetti attuatori.
- **Servizi di geolocalizzazione e simulazione numerica:** sviluppo e implementazione di nuove tecnologie software per la geolocalizzazione ed il mapping degli interventi di ricostruzione, anche attraverso tecniche di aerofotogrammetria ottica con voli dedicati di droni, e per la simulazione numerica di eventi sismici su tutto il territorio del cratere 2009.
- **Modello Integrato per i Comuni del Cratere (MIC):** sviluppo di operazioni di consolidamento, soluzioni di criticità, migliorie di funzionamento della piattaforma informatica MIC che rappresenta lo strumento per il riconoscimento dei contributi per gli interventi di riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nei centri storici dei Comuni del Cratere, così come individuati dall'articolo 1 comma 2 del decreto USRC n. 1/2014 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e per l'aggiornamento della medesima;
- **Server, data center e manutenzione:** fermo restando l'esclusiva responsabilità delle rispettive infrastrutture hardware e software, la collaborazione tra le Parti ha ad oggetto anche la manutenzione tecnica ed evolutiva delle infrastrutture, nonché lo sviluppo di nuove funzionalità, la consulenza tecnica per la gestione di server e data center secondo i migliori standard di interoperabilità per favorire l'incremento della riusabilità dei sistemi sviluppati come previsto dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Articolo 5 (Impegni e attività delle Parti)

Le parti si impegnano in particolare a:

- collaborare, nell'ambito delle rispettive responsabilità istituzionali e competenze, nelle attività di realizzazione delle infrastrutture web per valorizzare il relativo contenuto informativo e per creare le condizioni atte ad assicurarne utilizzabilità e corretta interoperabilità dei dati pubblicati;
- realizzare attività, ove possibile condotte congiuntamente, di sensibilizzazione e informazione tecnica per le Istituzioni e le organizzazioni presenti sul territorio riguardo alle opportunità fornite dalle nuove infrastrutture web, anche in termini di maggiore partecipazione all'attuazione della ricostruzione;
- fornire una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse;
- concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente atto, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Il GSSI si impegna in particolare a:

- realizzare, in attuazione degli indirizzi e dei criteri condivisi con USRA e USRC, il portale ODR, a garantirne la gestione, manutenzione ed aggiornamento;
- effettuare, sotto la propria responsabilità, elaborazioni dei dati sorgente provenienti dalle banche dati USRA e USRC ri-pubblicati sul portale ODR, citandone la fonte;
- estendere gradualmente elaborazioni e analisi promosse e condivise con USRA e USRC e messe a disposizione attraverso le rispettive piattaforme web;
- fornire ad USRA e USRC il supporto tecnico e scientifico di cui al precedente articolo 4, anche attraverso proprie unità di personale dedicato che siano in grado di operare direttamente o a distanza sui sistemi informatici di USRA e USRC.

Il GSSI potrà:

- sviluppare attività di ricerca, anche nella forma di Tesi di Dottorato, sui temi inerenti le finalità della presente convenzione e utilizzando i relativi dati, citandone la fonte;
- contribuire, tramite le attività e i dati connessi al portale ODR, a progetti attivati da altri enti e organizzazioni (coinvolgimento USR ove possibile) con finalità analoghe, dandone previa informazione a USRA e USRC;
- favorire la visibilità dei portali USRA e USRC e di tutte le altre infrastrutture web degli Uffici Speciali, nell'ambito delle proprie attività di diffusione di dati e di comunicazione sulla ricostruzione.

USRA e USRC si impegnano in particolare a:

- promuovere tutte le condizioni atte ad agevolare l'azione del GSSI nella realizzazione e nella gestione del portale ODR;
- mettere a disposizione di GSSI i dati ed i flussi informativi generati dai propri sistemi informatici ed archivi elettronici, condizionandone l'esportazione ad una richiesta

ufficiale e dettagliata da parte di GSSI attraverso il comitato di indirizzo tecnico scientifico di cui al successivo articolo 6;

- consentire, compatibilmente con le proprie esigenze, l'uso delle proprie attrezzature e delle proprie strutture logistiche per favorire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- partnership finalizzate a costituire unità di studio e ricerca interne ai propri uffici che possano interagire con le professionalità del GSSI;
- informare e sollecitare la collaborazione delle Amministrazioni (locali e centrali) impegnate nell'attività di ricostruzione e/o titolari di responsabilità di attuazione e di gestione sulla realizzazione e sull'aggiornamento delle piattaforme web e per l'elaborazione, la verifica e la validazione dei dati di rispettiva competenza;
- promuovere modalità di verifica e di assicurazione della qualità dei dati rilevanti per le infrastrutture web nonché l'ampliamento dei contenuti già pubblicati sui siti istituzionali con ulteriori informazioni di interesse comune;
- favorire la visibilità del portale ODR e di tutte le altre infrastrutture web nell'ambito delle proprie attività di diffusione di dati e di comunicazione sulla ricostruzione.

Articolo 6 (Comitato di indirizzo tecnico-scientifico)

- Ai fini della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione è istituito il Comitato di indirizzo tecnico-scientifico con il compito di sovrintendere a tutte le attività oggetto della presente convenzione, di fornire alle Parti pareri e raccomandazioni per migliorare la realizzazione delle attività, verificare la qualità e l'efficacia della sua attuazione anche con riferimento a quanto stabilito dalla presente convenzione, suggerire e proporre eventuali innovazioni ed integrazioni, contribuire, anche attraverso partecipazione diretta dei suoi componenti, agli eventi informativi, comunicativi e scientifici connessi all'utilizzazione dei dati della ricostruzione.
- Il Comitato opera e si riunisce, di norma, presso la sede del GSSI a L'Aquila. Il GSSI ne assicura il funzionamento.
- Il Comitato è composto da non più di 10 componenti individuati in base alle loro competenze di carattere tecnico-amministrativo. Ne fanno parte di diritto due rappresentanti di USRA, di USRC e del GSSI designati dai rispettivi responsabili/coordinatori.
- Ne possono far parte, su proposta dei componenti di diritto, esperti delle istituzioni (fino ad un massimo due) e rappresentanti (fino ad un massimo di due) del mondo accademico e della società civile, provenienti da organizzazioni con visibilità internazionale, esperienza nel campo dell'open-data/open-government e capacità di coinvolgimento del territorio aquilano.

- La partecipazione dei componenti ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non prevede alcun onere per le amministrazioni.

Articolo 7 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione presso le rispettive strutture dei contenuti della presente Convenzione, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa inclusa la pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Articolo 8 (Modifiche)

Tutte le modifiche alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed essere debitamente sottoscritte dalle Parti.

Articolo 9 (Assenza di oneri)

- Le attività relative alla presente Convenzione sono realizzate nell'ambito dei compiti e delle responsabilità istituzionali delle Amministrazioni sottoscrittrici e che vi partecipano. Dall'attuazione della presente Convenzione non derivano pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio pubblico.
- Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non comporta alcun onere di corresponsione di corrispettivi, compensi o rimborso spese.
- Ciascuna di esse infatti partecipa al progetto mettendo a disposizione, nell'ambito delle attività progettuali, le proprie risorse umane, strumentali ed il proprio know-how, senza pretendere in cambio alcun corrispettivo neanche a titolo di rimborso spese.

Articolo 10 (Responsabilità)

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 11 (Proprietà intellettuale)

Rispettivamente ai dati ospitati come contenuti della piattaforma "Portale web Open Data Ricostruzione":

- Il conferimento dei dati alle piattaforme web pubbliche comporta il consenso delle Parti alla diffusione dei dati stessi, che una volta conferiti diverranno liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico, salvo tutele richieste a norma di legge per la protezione di dati personali e della privacy. Le licenze sotto cui i dati verranno resi disponibili sono la licenza IODL 2.0 (Italian Open Data License¹) e la licenza CC BY 4.0 (Creative Commons attribuzione 4.0 internazionale²).
- I soggetti che forniscono o pubblicano dati estratti dalla banca dati oggetto della presente convenzione devono scegliere ed utilizzare una delle licenze di tipo aperto indicate nel presente articolo.

Rispettivamente a tutta la proprietà intellettuale relativa al funzionamento delle infrastrutture oggetto del presente accordo, inclusa ma non limitata a quella relativa a soluzioni di architetture informatiche e di database, geolocalizzazione e simulazione numerica, nuove funzionalità etc..:

- La proprietà intellettuale di USRA e USRC preesistente nonché quella sviluppata da USRA e USRC nell'ambito della presente convenzione rimane esclusivamente in capo ai medesimi;
- La proprietà intellettuale del GSSI preesistente nonché quella sviluppata dal GSSI nell'ambito della presente convenzione rimane esclusivamente in capo al GSSI;
- La piattaforma informatica MIC, i sistemi online di raccolta dati implementati da USRC e USRA, e il database relazionale restano di proprietà di USRA e USRC anche in seguito a qualsiasi aggiornamento sviluppato nell'ambito della presente accordo;
- Limitatamente alla proprietà intellettuale appartenente, rispettivamente, al GSSI e agli Uffici Speciali e necessaria alla funzionalità degli oggetti della presente convenzione, le Parti conferiscono a tutte le Parti una licenza d'uso gratuita, illimitata nel tempo, non commerciale, non trasferibile e non estendibile ad opere derivate;

Articolo 12 **(Sicurezza negli ambienti di lavoro)**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, integrato con il D.Lgs. n. 106 del 3.8.2009, si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute

¹ <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>

² <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.it>

e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 13 (Riservatezza)

Nell'esecuzione del presente accordo le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Articolo 14 (Controversie)

- Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.
- Per qualunque controversia non risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Articolo 15 (Inadempienze e recesso)

Le parti hanno facoltà di risolvere il presente accordo in caso di inadempimento dei rispettivi obblighi; la risoluzione va esercitata mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata AR, ovvero tramite posta elettronica certificata.

Articolo 16 (Efficacia e durata)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità triennale a decorrere dalla stessa data di sottoscrizione. Può essere rinnovata previa manifestazione di volontà delle Parti.

Articolo 17 (Responsabili della convenzione)

I Responsabili della convenzione in argomento saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- per il GSSI, il Magnifico Rettore Prof. Eugenio Coccia,
- per l'USRA, il Titolare Dott. Ing. Salvatore Provenzano,
- per l'USRC, il Titolare Dott. Ing. Raffaello Fico.

I Responsabili si impegnano a comunicare i nominati dei referenti tecnici, membri del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 6, entro e non oltre 30 giorni dalla data della firma della presente Convenzione.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese saranno a carico della Parte richiedente. Il presente accordo è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D. Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente Convenzione consta di n. 18 articoli e n. 12 pagine viene redatta in num. 3 originali per ivi apporvi la firma con le modalità di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. Letto, approvato e sottoscritto in tre originali.

Per **Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila**

f.to digitalmente

Per **Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

f.to digitalmente

Per **Gran Sasso Science Institute**

f.to digitalmente